

Deliberazione n. 149 /2018/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza dell'11 dicembre 2018
Provincia di Ferrara
Rendiconto 2016



Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed il relativo questionario sono stati portati a conoscenza della Città Metropolitana di Bologna e delle Province dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 4726 del 27 settembre 2017;

Preso visione delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione della **Provincia di FERRARA**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 104/2018/INPR del 22 maggio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota del 9 ottobre 2018;

Considerato che dall'esame delle relazioni e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 70 del 7 dicembre 2018 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio dell'11 dicembre 2018;


Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*



Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione

2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalla relazione dell'Organo di revisione della Provincia di FERRARA sul rendiconto 2016 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su ulteriori profili non considerati in sede di esame non può essere ritenuta implicita valutazione positiva degli stessi, segnala la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Dall'istruttoria svolta sul rendiconto 2016 la Provincia ha precisato di avere calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo ordinario con la media semplice, applicando una riduzione al 55%, come già precisato nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016.

La Sezione ritiene di segnalare che non è corretto a consuntivo, nell'applicazione del metodo ordinario per il calcolo del FCDE, abbattere l'accantonamento al 55%, poiché tale facoltà è riconosciuta dal legislatore per il solo bilancio di previsione (in tal senso già la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2017/PRSE).

E' opportuno rilevare che l'espressione impiegata dal legislatore di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al d.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", così come integrato dall'articolo 1, comma 509 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) e modificato dal D.M. 20 maggio 2015, potrebbe essere fonte di equivoci interpretativi, ma questa Sezione ritiene che la facoltà dell'ente locale (per il periodo 2015-2018) di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non sia configurabile a consuntivo quando l'ente medesimo opti per il metodo ordinario di calcolo.

L'accantonamento a FCDE ha la finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità, con l'obiettivo di garantire il rispetto di effettivi equilibri di bilancio, anche alla luce della particolare rilevanza che ha l'istituto del FCDE nel sistema dei nuovi principi contabili, ossia scongiurare che spese esigibili possano trovare copertura finanziaria con residui attivi di difficile riscossione (cfr. deliberazione Sezione controllo per la Lombardia n. 253/2017/PRSE).

Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra la Provincia e gli Organismi partecipati – mancanza dell'asseverazione dei dati da parte degli organi di controllo delle società


In relazione alla verifica a consuntivo 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate di cui all'art. 11 comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011, vi è la piena conciliazione fra le relative risultanze contabili, ma non risultano tutte le asseverazioni da parte degli Organi di controllo delle partecipate, come già rilevato con deliberazione n. 174/2017/PRSE in relazione al rendiconto 2015.

La Provincia di Ferrara, in riscontro a specifica richiesta istruttoria, ha precisato che a dicembre 2017 ha inviato apposita nota alle due società inadempienti, che hanno risposto a gennaio 2018 fornendo l'asseverazione dei debiti e crediti, confermando quanto riportato nel prospetto allegato al rendiconto 2016.

La Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il totale adempimento all'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati completi dell'asseverazione degli organi di controllo delle società.

Mancata predisposizione della relazione sul governo societario da parte delle società controllate

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2016 è emerso che non è stata predisposta da parte delle società controllate la relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4 del d.lgs. 175/2016. In sede istruttoria la Provincia ha comunicato che *"La società controllata dalla Provincia, Ami Ferrara srl nel 2016 non aveva ancora redatto la relazione sul governo societario e non aveva ancora provveduto a dare attuazione in pieno a quanto richiesto dal d.lgs.*



175/2016 in quanto era in discussione un progetto di fusione, su indicazione della RER [Regione Emilia Romagna]. La società, ha provveduto, successivamente, con la redazione del bilancio 2017 a predisporre la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016".

La Sezione rileva che le società controllate sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione in questione che deve essere pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio e si invita pertanto l'Ente, per il futuro, a vigilare le proprie società controllate.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio provinciale, al Presidente e all'Organo di revisione della Provincia di FERRARA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2018.



Il relatore
(Riccardo Patumi)

Il presidente f.f.
(Massimo Romano)

Depositata in segreteria l'11 dicembre 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

